

**CODICE DELLA STRADA**  
**Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285**  
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

**TITOLO V**  
**NORME DI COMPORTAMENTO**

(<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>)

<b>Versione vigente</b>	<b>Nuova versione</b> <i>(Entrata in vigore indicata nel testo della norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale)</i>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 188 CdS</b> <b>Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide</b> (Vedi <a href="#">art. 188</a> del Prontuario del Codice della Strada) (Vedi <a href="#">art. 381</a> del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)</p> <p>1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.</p> <p>2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate (<sup>3</sup>).</p> <p>3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.</p> <p>3-bis. (<sup>1</sup>) Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'<a href="#">articolo 381</a>, comma</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 188 CdS</b> <b>Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide</b> (Vedi <a href="#">art. 188</a> del Prontuario del Codice della Strada) (Vedi <a href="#">art. 381</a> del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)</p> <p>1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.</p> <p>2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate (<sup>3</sup>).</p> <p>3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.</p> <p><b>3-bis. (<sup>1</sup>) Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi</b></p>

<sup>1</sup> In grassetto le modifiche apportate dalla norma che riforma parte del codice della strada (novembre 2024).

<sup>2</sup> I riferimenti alle note in grassetto, riportate nella colonna contenente la norma non ancora in vigore, sono stati appositamente omessi. Saranno consultabili nell'apposita sezione *Normativa* del portale <https://www.circolazione-stradale.it> solo dopo la pubblicazione della norma in *Gazzetta Ufficiale*. Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale <https://www.circolazione-stradale.it>.

2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di **una somma da euro 168,00 ad euro 672,00** <sup>(2)</sup>.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di **una somma da euro 87,00 ad euro 344,00** <sup>(2)</sup>.

dell'[articolo 381](#), comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento <sup>(4)</sup>.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di **una somma da euro 168,00 ad euro 672,00** <sup>(2)</sup>.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di **una somma da euro 87,00 ad euro 344,00** <sup>(2)</sup>.

www.circolazione-stradale.it/